26 giugno 2024



IL SAFEGUARDING NELLO SPORT

DOTT.SSA ANTONELLA LIZZA

- **SAFEGUARDING = SISTEMA DI PREVENZIONE E TUTELA DA COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI, MALTRATTAMENTI, ABUSI E DISCRIMINAZIONE**

- **NEL MONDO SPORTIVO QUESTA TUTELA E' ESTESA DAI MINORI A OGNI PERSONA**



LE NORME DI RIFERIMENTO

D.Lgsl. 36/2021
Art. 33 - Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori



6. *Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo,* ***CON DECRETO*** *del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport … (omissis) …****sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive,*** *tra cui* ***la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.***

Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

7. *Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.*

D.Lgsl. 39/2021
Art. 16 - Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

1. *Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite,* ***sentito il parere del CONI,*** *devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le* ***linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori*** *e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.*

2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri*.*

3. *Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.*

D.Lgsl. 39/2021
Art. 16 - Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

4. *Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.*

5. *I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.*

6. *Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.*

VENGONO RICHIAMATE ALTRE NORME:

- **DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198**

 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

- **DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39**

 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

 Reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

 Per i quali viene richiesto il certificato casellario giudiziale richiesto dal datore (cosi detto antipedofilia)

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle **associazioni anche prive di personalità giuridica**, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

MOG

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità delle società, qualificata come amministrativa per alcune tipologie di reati commessi dai propri amministratori e dipendenti o collaboratori, nonché dai soggetti che agiscono in nome e per conto delle società, stabilendo che, in presenza di **idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG)** il titolare risulta **esentato dalla responsabilità e dalle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive – o comunque beneficiare di sconti di pena – per i reati commessi nel suo interesse da amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori.**

ESTESO ANCHE AI SODALIZI SPORTIVI (MOG SPORTIVO)

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, ***sentito il parere del CONI,*** *devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le* ***linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori*** *e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.*

- ✓ Il CONI istituisce l' **Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding)**
- ✓ Il CONI emette la delibera n. 255 del 25/7/2023 con il connesso allegato "*Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione*"

COSA DEVE FARE IL SODALIZIO ENTRO IL 1 LUGLIO 2024

- **IL RESPONSABILE PROTEZIONE DEI MINORI** (art. 33, comma 6, d.lgsl 36/2021)
- **IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VOLENZE E DISCRIMINAZIONI** (delibera CONI n. 255 del 25/7/2023)

SONO FIGURE COINCIDENTI DA NOMINARE ENTRO IL 1 LUGLIO 2024 (RESPONSABILE SAFEGUARDING)

Per le ASD/SSD affiliate Acsi sono disponibili strumenti di supporto e modulistica nell'area intranet del Nostro portale

1) Il Sodalizio nomina il Responsabile contro abusi, volenze e discriminazioni e redige verbale della nomina

2) Il nominativo va comunicato all'organismo di affiliazione, operazione necessaria per la riaffiliazione e la prima affiliazione

3) E' obbligatorio al momento del tesseramento informare il tesserato, o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del Modello Organizzativo di controllo e del nominativo e dei contatti del Responsabile "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

4) Obbligo di immediata affissione presso la sede del sodalizio e pubblicazione sulla rispettiva homepage (o pagina social) del nominativo e dei contatti del Responsabile "Responsabile contro abusi, volenze e discriminazioni"

COMPETENZA, AUTONOMIA, INDIPENDENZA DEL RESPONSABIE SAFEGUARDING

I Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo stabiliscono funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e **ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.**

La nomina di detto Responsabile costituisce per gli enti sportivi dilettantistici un obbligo nel rispetto delle quali dovrà essere individuato tra i soggetti che, oltre ad essere in possesso di competenze/esperienza nell'ambito sportivo necessari per svolgere l'incarico, si pongano in condizioni di autonomia e indipendenza nei confronti dell'organizzazione sociale, evitando situazioni di conflitto di interesse, anche solamente potenziale, o che possano influenzare negativamente l'operato dell'incaricato.

COSA FA IL RESPONSABILE SAFEGUARDING?

- Azioni per prevenire ogni forma di abuso e di violenza verso i tesserati
- Attivare, in accordo con direttivo, azioni per proteggere l' integrità psichica e fisica dei tesserati
- Attivare, in accordo con direttivo, azioni di informazione
- Svolgere funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi
- Ricevere e gestire segnalazioni di condotte di violenza o discriminazione
- Rapportarsi, nelle modalità e casi previsti, con il safeguarding officer nazionale dell'organismo sportivo di riferimento



IL RESPONSABILE SAFEGUARDING HA CARATTERISTICHE ASSIMILABILI ALL'ORGANO DI VIGILANZA PREVISTO DAL D.LGSL 231/2001?

D.lgs. 231/2001 , articoli 6 e 7 (caratteristiche dell'OdV):

Autonomia e indipendenza

L'OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non deve subire condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. A tal fine, l'OdV deve possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare verifiche, riscontri nonché supervisione in modo efficace e riservato, potendo, se del caso, avvalersi per particolari problematiche della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società apposito incarico di consulenza

Confindustria, "*Linee Guida per la costituzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*" aggiornate al mese di giugno 2021

"competenza" il bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'incarico;
"autonomia" l'iniziativa di controllo libera da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente;
"indipendenza" la libertà da condizionamenti economici e personali e di conflitti di interesse, anche solo potenziali

autonomia → può essere intesa come persona non condizionata da interessi personali o essa stessa vittima di pressioni fisiche o psicologiche che gli impediscono di operare e pensare liberamente o con un potenziale conflitto di interessi nei confronti del sodalizio o del denunciato o del denunciante

Policy per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi

Nomina Referente per i casi di molestia, abuso e/o maltrattamento dei minorenni.

I referente deve essere un professionista specializzato o debitamente formato sui temi della tutela e della protezione delle persone di minore età, designato dai singoli organismi sportivi, dalle leghe professionistiche e loro associati o dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
Il referente deve assicurare un intervento efficace in risposta a una segnalazione di maltrattamento, violenza e/o abuso, supportando, tutelando e proteggendo la vittima minorenne, a tal fine è auspicabile anche procedere a individuare un canale esterno di prossimità o centralizzato, attivando tempestivamente l'organismo sportivo o l'ente di riferimento.
Il referente avrà l'onere di ricevere e registrare le segnalazioni di maltrattamento, violenza e/o abuso nei confronti dei soggetti di minore età su apposito modulo, informare i genitori/tutori/ coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, e orientare, ove richiesto dagli stessi, i soggetti coinvolti nelle documentazioni da produrre e nelle procedure da attivare.
Il referente può anche indicare alla vittima e alla famiglia, qualora interessati e ove richiesto, una serie di servizi presenti sul territorio per procedere agli approfondimenti necessari.
Il referente avrà l'onere, ricevuta la segnalazione, di predisporre tutte le misure per garantire alla persona di minore età riservatezza sull'accaduto e continuità nell'attività sportiva. Dovrà inoltre garantire tutti gli adempimenti necessari alla tutela della stessa privacy di tutti i soggetti coinvolti direttamente e/o indirettamente.
Qualora il sospettato sia un allenatore/educatore e/o altra figura appartenente del medesimo organismo sportivo, avvisati i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e concordando e supportando loro nella procedura da attivare, nonché avvisata la Dirigenza, il referente dovrà predisporre tutte le misure per garantire alla persona minorenne la riservatezza sull'accaduto, la continuità nell'attività sportiva, e attivare tutte le misure necessarie a evitare contatti all'interno delle attività sportive tra il sospettato e/o l'indiziato e il soggetto minorenne coinvolto

COMPETENZA

Conoscenze

Abilita’



COSA DEVE FARE IL SODALIZIO ENTRO IL 31 AGOSTO 2024

1) Il sodalizio elabora il **MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA** nonchè il **CODICE DI CONDOTTA DEL SODALIZIO** in modo conforme alle "**Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori"** predisposte dall'organismo di affiliazione.
 Questi documenti devono tenere conto delle caratteristiche del sodalizi e delle persone tesserate - anche con riferimento al numero dei tesserati, alla tipologia di impianto e al numero e tipo di discipline praticate - e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo alle attività.

2) L'organismo di affiliazione deve essere informato della adozione del **MOG SPORTIVO**

3) Se il sodalizio è affiliato anche a più EPS o Federazioni deve dare immediata comunicazione del **MOG SPORTIVO** adottato a tutti i Responsabili Safeguarding nazionali dei vari organismi

4) E' obbligatorio al momento del tesseramento informare il tesserato, o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del Modello Organizzativo di controllo

5) Obbligo di immediata affissione presso la sede del sodalizio e pubblicazione sulla rispettiva homepage (o pagina social) del Modello Organizzativo di controllo

La Responsabilità del Presidente/Amministratore e del Direttivo

La predisposizione del modello organizzativo e dei codici di condotta possono rappresentare una esimente di responsabilità oggettiva per i dirigenti dell'associazione che in tal modo possono dimostrare di aver attivato ogni contromisura possibile al fine di prevenire il verificarsi di casi di abuso, violenza e/o discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

DELIBERA CONI N. 255 DEL 25/7/2023

ART. 11 ALLEGATO *"PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE"*

IL CODICE DI CONDOTTA stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

regole pratiche e concrete per gli atleti, i genitori, i dirigenti e gli istruttori per prevenire violenze, abusi e discriminazioni

a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
e) alla valorizzazione delle diversità;
f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione

I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:

a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

COSA E' IL «MOG»?

Il **Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001** ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" che si inserisce in un processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana a Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia.

Il Decreto stabilisce un regime di **responsabilità amministrativa** (assimilabile alla **responsabilità penale**), a carico delle persone giuridiche che si aggiunge ed affianca alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

IL SODALIZIO E' RESPONSABILE PER I REATI COMMESSI DA SOGGETTI CHE OPERANO O GRAVITANO NEL SUO AMBITO

compresi i "*prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai partners commerciali, ai fornitori, consulenti e collaboratori»*

Il D.Lgs. 231/2001 prevede per l'ente l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora dimostri una serie di condizioni: tra queste l'adozione ed efficace attuazione di modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo MOG

Cultura aziendale improntata alla prevenzione del rischio di reati → si prevede per l'ente una sorta di esonero dalla responsabilità qualora, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, dimostri una serie di condizioni tra cui, in particolare, l'adozione ed efficace attuazione di **modelli 231** di:

- ✓ organizzazione, gestione econtrollo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- ✓ la creazione di un organo interno dotato di "autonomi poteri di iniziativa e di controllo" per verificare il funzionamento, la corretta ed effettiva attuazione e l'aggiornamento di detti modelli (il cosiddetto OdV- Organismo di vigilanza 231).

COSA E' IL «MOG SPORTIVO»?

https://www.acsi.it/v2/wp-content/uploads/documenti/DEF%20ACSI%20231%20PARTE%20GENERALE.pdf



IL MODELLO 231 DI ACSI

ACSI, consapevole della rilevanza dei valori etici, morali, unitamente ai principi fondamentali della correttezza e lealtà sociale, nonché della trasparente presenza sullo scenario nazionale ha ritenuto opportuno, dotarsi di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, ACSI, secondo quanto previsto dal Decreto, ha nominato un OdV (Organismo di Vigilanza) avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il D.Lgsl. 231/2001 riguarda un elenco preciso di reati, quali potrebbero verificarsi per un sodalizio sportivo?

- reati contro la Pubblica Amministrazione
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- delitti di criminalità organizzata
- delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- delitti contro l'industria ed il commercio
- reati societari
- delitti con finalità di terrorismo
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- reati di abuso di mercato
- **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**
- reati contro la Pubblica Amministrazione
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
- provenienza illecita, nonché auto riciclaggio
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- reati ambientali
- reati transnazionali
- delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare
- **delitto di razzismo e xenofobia**
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**
- reati tributari
- reati di contrabbando
- delitti contro il patrimonio culturale

Il MOG SPORTIVO redatto da una ASD/SSD può essere un documento più semplice del MOG di una azienda

Il MOG SPORTIVO redatto da una ASD/SSD deve tener conto delle caratteristiche specifiche: numero tesserati, discipline praticate, impianti utilizzati, attività svolte, soggetti coinvolti, ecc



Ci saranno altri webinar e Materiali informativi specifici

COSA SI INTENDE PER ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori



abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali

abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping





molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante



abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati

negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato





abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume

incuria: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo





bullismo, cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima

comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale



DELIBERA CONI N. 255 DEL 25/7/2023

ALLEGATO *"PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE"*

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;

k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;

k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio

TUTELARE CHI FA UNA SEGNALAZIONE

- adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede: presentato una denuncia o una segnalazione; manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;

- adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

LA PREVENZIONE

- predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;

- adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;

- adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding;

- l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico- terapeutica ai tesserati;

- l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di safeguarding;

- l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;

- l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - viaggi, trasferte e pernotti;
 - trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - manifestazioni sportive di qualsiasi livello

IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

- incentivare la frequenza alla formazione e ai corsi di aggiornamento previsti dall'organismo di affiliazione in materia di safeguarding
- adottare misure per la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele
- adottare misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi
- adottare misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dall' organismo di affiliazione o dal sodalizio stesso.

LA FORMAZIONE GRATUITA PER TUTTI





https://www.battiamoilsilenzio.gov.it/

Esistono diverse iniziative ben strutturate con obiettivi di informazione e formazione, il progetto BATTIAMO IL SILENZIO, al quale ha partecipato attivamente anche ACSI, è una di queste iniziative che intendiamo meglio presentare.

PROGETTO

Battiamo il silenzio è l'invito, forte e condiviso, con cui il Dipartimento per lo sport e ventisei enti e associazioni promuovono l'importante progetto collaborativo per la co-costruzione e la diffusione di una policy che ha l'obiettivo di garantire a tutte le giovani atlete e i giovani atleti, senza distinzione e discriminazione, di praticare lo sport in un ambiente sano e sicuro.

Il Dipartimento per lo sport ha istituito un tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti, con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi, per garantire a tutti di praticare lo sport in un ambiente sano e sicuro.
Con entusiasmo e spirito collaborativo, hanno raccolto questo invito ventisei enti e associazioni che hanno partecipato alla stesura di un documento contenente una serie di misure di prevenzione e protezione delle persone di minore età in ambito sportivo.
Supportano il progetto CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e CIP (Comitato Italiano Paralimpico).



L'ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (A.Ge. onlus),
ACES Europe delegazione Italia
ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
AICS Associazione italiana Cultura e sport
ASP Asilo Savoia
Assist Associazione Nazionale Atlete
Associazione italiana calciatori
C.S.A.In. Centri sportivi aziendali e industriali
Cammino
Associazione di Avvocati formati per la tutela delle persone, delle relazioni familiari e dei minori
Centro Sportivo Italiano
Il Cavallo Rosa/ChangeTheGame
Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus
Coordinamento Italiano dei servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia
L'Associazione Differenza Donna APS
EUROPEAN CULTURE AND SPORT ORGANIZATION - ECOS
Federazione Italiana Rugby
FIGC Federazione Italiana gioco calcio
IWW - Osservatorio Nazionale Antimolestie
Save The Children Italia Onlus
Scuola di Fair Play Italia
Telefono Azzurro
Terre Des Hommes
UISP Unione Italiana Sport Per tutti APS

Il corso di formazione ***Battiamo il silenzio - La tutela dei minorenni nello sport*** è un percorso formativo **e-learning gratuito e fruibile in qualsiasi** momento da parte del personale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, da docenti ed educatori, con particolare riferimento ai docenti di educazione fisica, e anche dai genitori interessati ad approfondire la tematica in oggetto.

Offre approfondimenti sulle norme internazionali, europee e nazionali e gli strumenti informativi e formativi utili per implementare efficaci politiche di tutela e promozione di ambienti sportivi sani e sicuri.

Ha una durata **complessiva di 30 ore**. Al termine del corso sarà rilasciato a tutti i partecipanti un **attestato di frequenza.**

Il corso è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione per l'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi della D.M. 170 del 21 marzo 2016. Il percorso prevede un modulo introduttivo al progetto e **6 moduli teorico-pratici**, con una **ricca sitografia** per approfondire i riferimenti normativi, e i **documenti da scaricare** per applicare le politiche di policy.

SELEZIONA LA TUA TIPOLOGIA UTENTE E VAI AL CORSO:







MODULO INTRODUTTIVO
Presentazione del network: Dipartimento per lo sport, associazioni ed enti impegnati nella co-progettazione della policy per la tutela delle e dei minorenni nello sport. Lo scopo, i destinatari.

MODULO 1 – I RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti normativi internazionali, europei e nazionali.

MODULO 2 – IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il contesto di riferimento internazionale e italiano.

MODULO 3 – LA FORMAZIONE
Lo standard minimo della dimensione formativa e la dimensione di approfondimento specifica.

MODULO 4 – IL RECLUTAMENTO
Le procedure di reclutamento sicure per coloro che lavorano con persone di minore età: indicazioni in materia di procedure di selezione e di assunzione del personale, di altri collaboratori e dei volontari.

MODULO 5 – LA SEGNALAZIONE
La costruzione di un contesto di protezione della e del minorenne da ogni maltrattamento, violenza e/o abuso.

MODULO 6 – IL CODICE ETICO
I principi e le responsabilità etiche all’interno di un contesto sportivo



Saluto del Capo del Dipartimento per lo sport
Saluto dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Saluto del Presidente e AD di Sport e Salute
Diritto allo sport: salute, benessere e sostenibilità ambientale
Bullismo e cyberbullismo: come gestirli nello sport
I disturbi del comportamento alimentare nello sport
Sport come opportunità per superare la marginalità sociale
Devianza minorile: sport e interventi educativi in ambito detentivo
La violenza e gli abusi: conoscerli e gestirli in ambito sportivo
Lo sport come occasione di inclusione di minorenni stranieri
La parità di genere nello sport e la valorizzazione delle diversità
Sport e scuola: l'equilibrio tra impegno sportivo e scolastico
Il contrasto all'uso di sostanze proibite nella pratica sportiva
I pericoli della specializzazione precoce nello sport
Ringraziamenti

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri rafforza il suo impegno per la tutela dei minorenni nello sport, avviata con la campagna **«Battiamoilsilenzio»**.

Insieme all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e alla Scuola dello Sport di Sport e Salute, il Dipartimento mette a disposizione dei tecnici e dei dirigenti sportivi un Vademecum per accompagnarli nella loro attività a sostegno del percorso di crescita dei minorenni impegnati nelle attività sportive.

L'intento del Vademecum è di integrare le conoscenze dei tecnici e dei dirigenti affrontando una diversità di problematiche connesse alla pratica sportiva, al fine di approfondire il loro ruolo educativo all'interno di un sistema globale di tutela dei diritti dei minorenni che preveda il coinvolgimento e la cooperazione tra diverse professionalità.

REGOLAMENTO ACSI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO SAFEGUARDING)

Il Regolamento ACSI disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

RESPONSABILE NAZIONALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso l'Ente il Safeguarding Officer, contattabile all'indirizzo mail: safeguardingofficer@acsi.it

Il Safeguarding Officer è il Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispettodelle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

CONOSCIAMO DAVVERO LA DIMENSIONE DEL FENOMENO?





QUANTI CASI E SITUAZIONI NON SONO EMERSE PER PAURA, OMERTA', SCARSA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'EVENTO SULLA PSICOLOGIA DEL SOGGETTO….

…la Relazione pubblicata dalla Procura Generale del Coni, per gli anni 2014-2020, parla di 96 casi di abusi sessuali e pedofilia tra federazioni nazionali e discipline associate con oltre 40 processi…

PAROLE RICERCA GOOGLE: «CASI DI ABUSO NELLO SPORT»

1.www.sportmagazine.it › 2021/03/22 › molestie-abusi-nello-sportMolestie e abusi nello sport: una piaga da estirpare - Sport...
2.22 mar 2021 · Alcuni casi specifici. La minaccia di molestie e abusi nel mondo dello sport non è di certo più velata rispetto agli altri “mondi”. Per incentivare le denunce, il CIO aveva approvato l’istituzione di alcuni sportelli antiviolenza in occasione delle Olimpiadi di Pyeongchang.

3.alleyoop.ilsole24ore.com › 2023/07/13 › abusi-minori-sportSport, 4 minori su 10 hanno subito abusi o violenze
13 lug 2023 · Nell’80% dei casi, chi ha subito atti di violenza racconta di aver avuto conseguenze nella propria vita: il 37% ha abbandonato il mondo dello sport, il 32% ha cambiato attività sportiva, il 13%...

1.www.psicologidellosport.it › abusi-e-sicurezza-psicologicaABUSI E SICUREZZA PSICOLOGICA NELLO SPORT
ABUSI E SICUREZZA PSICOLOGICA NELLO SPORT. Nel mondo dello sport, negli ultimi anni, si sono verificati dei casi di abuso che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Giusto per citarne alcuni: l’abuso sessuale di 256 atlete della nazionale statunitense di ginnastica artistica da parte del loro osteopata, il Dott. Larry Nassar, nel corso di 21 ...

1.www.savethechildren.it › blog-notizie › abusi-nello-sport-eAbusi nello sport e minori: buone pratiche per prevenirli
9 giu 2023 · I casi di abuso o violenze sui minori nel mondo dello sport sono sempre più frequenti tra i servizi di cronaca, ecco perché è bene promuovere pratiche di prevenzione di qualunque tipo di maltrattamento dei minori nello sport.

1.alleyoop.ilsole24ore.com › 2020/11/07 › sport-abusiSport, 1 atleta su 7 under 18 anni ha subito abusi - ilSole24ORE
7 nov 2020 · Da un’indagine di Telefono Azzurro e Doxa Kids si evince che il 10% dei ragazzi intervistati è stato vittima di bullismo in ambienti legati allo sport. Si aggiunga che il 4% dei

RASSEGNA STAMPA

1.aifsitalia.org › lo-sport-e-le-discriminazioni-un-quadroLo sport e le discriminazioni: un quadro aggiornato.
16 nov 2023 · In Italia negli ultimi 18 anni si sono verificati ben 7.426 episodi di ordinario razzismo: 5.340 di questi riguardano la violenza verbale, altri 901 riguardano aggressioni fisiche, fino ad arrivare a 177 danneggiamenti alla proprietà e 1008 casi di discriminazione.

1.www.sportesalute.eu › studiedatidellosport › blog-studi-e-datiIndagine Nielsen sugli abusi e violenze nello Sport Italiano
Un'indagine importante, la prima statistica sul tema della violenza e degli abusi nello sport in Italia, con l'obiettivo di colmare una lacuna molto delicata. Si sono sottoposti all'indagine

www.sport.governo.it › media › tnyji12gGENERAL REPORT ITALIA ABUSI E VIOLENZA NELLO SPORT
l'abuso dei bambini nello sport in Italia. I risultati indicano una chiara necessità di azione e cambiamento in questa importante area della vita dei bambini. È passato ben oltre un decennio da quando l'UNICEF ha riconosciuto la necessità di miglioramenti nella raccolta di dati riguardo alla violenza sui bambini nello sport, compresa "la

www.psicologidellosport.it › abusi-e-sicurezza-psicologicaABUSI E SICUREZZA PSICOLOGICA NELLO SPORT
Purtroppo, gli abusi non sono esclusi da questo concetto. Non esiste una definizione universale di abuso, poiché varia in base alla cultura e al luogo in cui ci si trova. Generalmente si divide in 5 categorie: psicologico, fisico, sessuale, molestie e negligenza. Per abuso psicologico si intende denigrare, umiliare, respingere, isolare.

www.repubblica.it › sport › variL'allarme sui minori nello sport: vittime di abusi quattro su...
12 giu 2023 · La percentuale di casi riportati in cui gli allenatori e le allenatrici sono coinvolti è del 31,1%, ma in particolare nelle donne il coinvolgimento raggiunge il 35% rispetto al 27%

RASSEGNA STAMPA

www.savethechildren.it › blog-notizie › sport-minori-eSport, minori e maltrattamenti | Save the Children
3 gen 2023 · Vulnerabilità di bambini/e nello sport. L'OMS definisce il maltrattamento sui minori come "tutte le forme di abuso fisico e/o emotivo, abuso sessuale, negligenza o trattamento negligente, o sfruttamento commerciale o di altro tipo, con conseguente danno effettivo o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del ...

www.linkiesta.it › 2020 › 12Ci sono molti abusi su minori nello sport, ma la giustizia...
17 dic 2020 · Un risultato che al momento è stato raggiunto solo nella Federazione Arrampicata Sportiva, che di recente ha introdotto nel suo regolamento di giustizia la radiazione in caso di abuso su minore.

www.studiocataldi.it › articoli › 40346-gli-abusi-e-laGli abusi e la violenza sulle donne in ambito sportivo - Studio...
25 nov 2020 · Solo le Olimpiadi di Londra 2012 hanno visto rappresentato, per la prima volta nella storia, un numero uguale di sport per le donne e per gli uomini. In seguito all'espansione degli sport ...

www.figc-tutelaminori.it › wp-content › uploadsGENERAL REPORT ITALIA ABUSI E VIOLENZA NELLO SPORT
con oltre cento atleti delle Nazionali di vari sport. Ha scritto il primo libro inchiesta sugli abusi nello sport “Impunità di Gregge”, vincitore del Premio Internazionale Città di Como con Dacia Maraini nella giuria tecnica. Nel 2023 Daniela Simonetti ha vinto l’Harmony Award #Stop Violence e il Premio Internazionale Semplicemente Donna.

www.avvenire.it › agora › pagineMolestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso
Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso. Omertà e vergogna le cause delle poche denunce: ma sulle molestie sessuali in ambito sportivo si

RASSEGNA STAMPA

Indagine VIOLENZA E SPORT
2/11/2023



6.5 Età di insorgenza Tra coloro che hanno riportato di aver subito violenza interpersonale nello sport prima dei 18 anni, queste esperienze spesso sono iniziate **prima dei 14 anni** (39% per coloro che hanno subito violenza psicologica, 29% per la violenza fisica, 22% per la negligenza). Più della metà (56%) di coloro che sono stati soggetti a violenza sessuale con contatto (CSV) e senza contatto (NCSV) hanno subito tali comportamenti prima dei 16 anni (33% prima dei 15 anni e 15% prima dei 14 anni)

6.7 Luogo I dati illustrano che la IV viene principalmente sperimentata all'interno o vicino a una struttura sportiva e che gli **spogliatoi e le aree delle docce** sono particolarmente focalizzati, così come altri spazi che offrono opportunità di isolamento**.**

6.8 Perpetratori Come in altri studi, la maggior parte degli atti di IV sono perpetrati **dai compagni di squadra (o dai pari**).
I dati mostrano che i compagni di squadra (conosciuti o sconosciuti) sono responsabili del 56% delle esperienze riportate da questo campione. Il personale tecnico addetto all'allenamento è responsabile del 31% di queste esperienze, mentre il restante 15% è attribuibile ad altri membri dello staff sportivo e l'8% a adulti conosciuti.
Pertanto, la stragrande maggioranza delle esperienze di IV nel contesto sportivo proviene dall'interno 61 dello sport, piuttosto che dall'esterno.
Vi sono alcune differenze di genere.
I compagni di squadra/pari (conosciuti e sconosciuti) sono gli autori in oltre il 60% dei casi per i partecipanti maschi, ma solo nel 45% dei casi per le partecipanti femmine. Tuttavia, per le donne, l'allenatore è l'autore nel 35% dei casi rispetto al 27% dei partecipanti maschi.